



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 8 del 28/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Francois IMPERIALE	Si		8	Pasquale SUFFIANO	Si	
2	Giusi RICCIATO	Si		9	Antonio TRAMACERE	Si	
3	Antonio DEGLI ATTI		Si	10	Danilo VERDOSCIA	Si	
4	Mimma LEONE	Si		11	Bruno CATAROZZOLO	Si	
5	Giacomo CREMIS	Si		12	Giuseppe Antonio MARCUCCI		Si
6	Alessandra SPEDICATO	Si		13	Fabiana RUCCO	Si	
7	Andrea RIZZO	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Patrizia Pagliara.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole. Addì, 13/04/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott.ssa Paola PANARESE	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole. Addì, 13/04/2023 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima (FIRMA DIGITALE)

Il Presidente presenta la proposta n. 4 all'ordine del giorno.
A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall’Ente territorialmente competente AGER, come da relazione acquisita agli atti con protocollo n. 3242 del 19/04/2022 e successivamente approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 31/05/2022 ad oggetto: Tassa Rifiuti (TARI) – Presa d’atto Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 1.082.594,00;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2022) mentre le rate

scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Preso atto che dal Piano Economico Finanziario, così come validato, emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2023 pari a € 1.082.594,00 così suddivisa:

COSTI FISSI: 293.199,00 €

COSTI VARIABILI: 789.395,00 €

mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe parte fissa € 293.199,00 e parte variabile € 786.895,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 parte variabile;

Ritenuto:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";

- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 88,50 % a carico delle utenze domestiche e per l' 11,50 % a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Considerato che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo tari sono le seguenti:

- I rata: entro il 31/07/2023;
- II rata: entro il 30/09/2023;
- III rata: entro il 30/11/2023;
- rata unica acconto: entro il 31/07/2023;
- rata unica saldo: 02/12/2023;

Ritenuto opportuno di stabilire che le prime tre rate e la rata unica in acconto siano paramtrate in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2022, nella misura del 70% dell'importo complessivo dovuto su base annua, mentre l'ultima rata a saldo della TARI anno 2023 è determinata sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28/04/2023

Considerato che l'argomento è stato esaminato dalla I Commissione nella seduta del 20/04/2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi, e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti, che si riportano nell'allegato verbale della discussione

Consegnata al Segretario comunale la dichiarazione di voto della Consigliera Fabiana Rucco, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Con n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato per alzata di mano dal Presidente

DELIBERA

A) **di dare atto** che le premesse e l' allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente atto;

- B) **di dare atto** che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/05/2022, è pari ad Euro 1.082.594,00
- C) **di prendere atto** che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI
- D) **di approvare** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A");
- E) **di approvare** le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
- F) **di dare atto** che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
- G) **di stabilire** che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo tari sono le seguenti:
- I rata: entro il 31/07/2023;
 - II rata: entro il 30/09/2023;
 - III rata: entro il 30/11/2023;
 - rata unica acconto: entro il 31/07/2023;
 - rata unica saldo: 02/12/2023;
- H) **di stabilire** che il versamento TARI è effettuato per l'anno 2023 in numero 4 rate nelle seguenti modalità:
- A. l'acconto della TARI 2023 dovuto, sia ripartito in 3 rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 31/07, 30/09, 30/11, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2023 e venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2022, nella misura del 70% dell'importo complessivo dovuto su base annua;
- B. l'ultima rata a saldo della TARI anno 2023 dovrà essere versata il 02 Dicembre, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;
- I) **di stabilire** che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
- J) **di trasmettere** il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato per alzata di mano dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addì, 13/04/2023	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Francois IMPERIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20/06/2023 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 20/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia Pagliara